

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

**Ufficio Legislativo e Legale**  
**della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 7621 /150.11.2019 del 29 aprile 2020 / Pos. 4

Oggetto: Limite massimo del compenso spettante al Presidente del Consiglio di amministrazione della Seus Scpa.

Assessorato regionale dell'economia  
Dipartimento Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione (rif.  
nota 30 dicembre 2019, n. 71242)

1. Nella nota in riferimento codesta Ragioneria Generale rappresenta che al Presidente del Consiglio di amministrazione della società partecipata Seus Scpa, “*con assemblea del 13/06/2019*”, è stato riconosciuto il compenso spettante ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, per effetto del quale il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo “*è pari a euro novantamila*”.

Richiama poi codesto Dipartimento l’articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, che rinvia all’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, il quale, a sua volta, dispone che il tetto massimo dei compensi degli amministratori delle società partecipate non può superare l’80% di quanto erogato al medesimo organo nell’anno 2013 e, in proposito, evidenzia che “*nel caso di specie tale complessivo onere è, invece, pari a sessantamiladuecentonovantadue euro*”.

Riferisce altresì codesta Amministrazione che “*nel mandato per la partecipazione assembleare ..., il predetto complessivo limite dell’80% di quanto erogato nell’anno 2013 è stato distribuito tra tutti i componenti del C.d.A. al contempo, però, elevando a novantamila euro il compenso spettante al Presidente del CdA atteso che lo stesso ricopre anche le funzioni di direttore generale della società*”.

Rappresenta ancora codesto Richiedente che il Presidente del Consiglio di amministrazione della società Seus ha chiesto di conoscere se il limite dell'80% di quanto erogato nel 2013, posto dalla sopra richiamata normativa statale, *“non trovi, però, sostanziale applicazione consentendo l'elevazione del Suo compenso, così come previsto dall'art. 33 della L.R. 9/2015, in virtù della contemporanea riconosciuta attività di Dirigente generale ad euro novantamila”*.

Ciò premesso, si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio *“circa la possibilità di applicare la normativa regionale che prevede un diverso tetto massimo al compenso attribuibile all'amministratore che svolge anche le funzioni di direttore generale anche nei casi in cui il complessivo limite di spesa imposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 sia stato cumulativamente raggiunto dall'Organo di amministrazione ...”*.

2. Preliminarmente occorre delineare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a quest'Ufficio che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - deve ritenersi limitato a quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo, pertanto, esclusa l'interpretazione della legislazione statale.

Esula, altresì, dalle competenze dello Scrivente ogni considerazione sull'applicazione in concreto delle disposizioni richiamate in epigrafe trattandosi di atti di natura gestionale, come tali ascritti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Amministrazione attiva e, dunque, rientranti nella discrezionalità e responsabilità della stessa.

Pertanto, nell'ottica della fattiva collaborazione, ci si limiterà a fornire talune considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno orientare e supportare l'operato di codesto Richiedente nella fattispecie concreta.

Giova, anzitutto, delineare il quadro normativo rilevante.

Nell'ordinamento regionale il limite massimo dei compensi spettanti all'amministratore di società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nell'ipotesi in cui lo stesso ricopra anche la carica di direttore generale della società, è

stato fissato dell'articolo 33<sup>1</sup>, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a mente del quale: *“Qualora l'amministratore unico o l'amministratore delegato ricopra anche le funzioni di direttore generale, il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo è pari a euro novantamila”*.

Il legislatore statale, dal canto suo, è intervenuto più volte a disciplinare la materia del limite dei compensi spettanti agli amministratori delle società partecipate, al precipuo scopo di arginare e contenere la spesa di funzionamento delle predette società, atteso il rilevante impatto della stessa sul bilancio del socio pubblico.<sup>2</sup>

Da ultimo, il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha introdotto, all'articolo 11, comma 6<sup>3</sup>, un nuovo sistema di determinazione dei compensi basato della ripartizione in fasce delle società: in particolare, si prevede che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico ed altresì si dispone che, per ciascuna di dette fasce, è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi delle società devono fare riferimento.

Con il nuovo sistema di determinazione dei compensi basato su indici quali-quantitativi, il legislatore statale ha inteso uniformare la disciplina dei limiti remunerativi degli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche,

---

<sup>1</sup> L'articolo 33 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è rubricato *“Amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione”*.

<sup>2</sup> Un primo limite - oggi abrogato dal d.lgs. n. 175/2016 - al trattamento economico degli amministratori di società partecipate è stato introdotto, per la prima volta, dall'art. 1, comma 725, della legge finanziaria n. 296/2006 secondo cui *“nelle società a totale partecipazione di Comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70% e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ....”*.

Successivamente il limite è stato disciplinato dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012.

<sup>3</sup> L'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”*.

superando, in tal modo, i vincoli precedentemente fissati in quanto ancorati a riferimenti ormai definiti anacronistici e inadeguati, quali il parametro storico (costo sostenuto nel 2013, ex articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012), ovvero gli emolumenti percepiti da altri soggetti quali i sindaci ed i presidenti di province (ex art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296/2006).

Tuttavia, il successivo comma 7 del medesimo articolo 11 del D.Lgs. n. 175/2016, nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, prevede un regime transitorio e prescrive che *“fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166”*.

Il secondo periodo del richiamato articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, nel testo attualmente vigente<sup>4</sup> - che, come sopra evidenziato, continua a trovare applicazione in via transitoria<sup>5</sup> - dispone: *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Così ricostruito il quadro normativo, nella fattispecie in esame trattasi di accertare se, ai fini della determinazione del limite massimo del compenso spettante al Presidente del Consiglio di amministrazione della partecipata Seus Scpa, trovi applicazione la richiamata disposizione regionale di cui all'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 9/2015, ovvero la normativa statale e, in particolare, il limite di spesa transitorio ancora oggi vigente, quale parametro di riferimento, per effetto del combinato disposto dell'articolo 11, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società partecipate non può superare l'80 per cento di quello complessivo relativo all'anno 2013.

<sup>4</sup> Il testo dell'articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 è stato modificato da successivi interventi legislativi: legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, comma 562, lett. b) legge n. 147/2013; art. 16, comma 1, lett. a) D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014; art. 1, comma 235, legge n. 208/2015; da ultimo, il primo e il terzo periodo del comma 4 sono stati abrogati dall'art. 28, comma 1, lett. o), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

<sup>5</sup> Si precisa che alla data del presente parere il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 non risulta emanato.

Al riguardo pare opportuno, anzitutto, osservare che il citato articolo 4 del decreto legge n. 95/2012, rubricato “*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*”, fa parte di un provvedimento normativo (il d.l. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012), contenente “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, volto alla diminuzione dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, nell’ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica; trattasi, pertanto, di disposizione riconducibile ai principi di coordinamento della finanza pubblica.

Del resto, tale portata di principio di coordinamento in materia di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., può ritenersi estesa anche all’articolo 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, proprio in virtù del richiamo espresso, ivi contenuto, al predetto articolo 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012; a tal uopo, invero, è opportuno ricordare che la regolamentazione delle società pubbliche, operata dal D.Lgs. n. 175/2016, si impone anche alle autonomie speciali per gli ambiti materiali che afferiscono alle competenze statali, salva la compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione per gli aspetti che incidono sulle competenze regionali<sup>6</sup>.

Peraltro, si evidenzia che la disciplina relativa ai vincoli finanziari posti agli emolumenti degli amministratori di società partecipate è stata oggetto di plurimi interventi interpretativi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti le quali hanno avuto modo di evidenziare e ribadire la tassatività del vincolo statuito dal predetto articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, con deliberazioni sia antecedenti che successive all’entrata in vigore del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Fra le tante, per quanto di interesse in relazione alla specifica problematica prospettata, va menzionata la deliberazione n. 88/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia laddove si afferma che il limite introdotto dalla

---

<sup>6</sup> L’articolo 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “Clausola di salvaguardia”, prevede: “*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”; la giurisprudenza costituzionale ha espressamente riconosciuto che disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, possono «incidere su una materia di competenza della Regione e delle Province autonome» (sentenze n. 188 del 2007, n. 2 del 2004 e n. 274 del 2003).

disposizione in esame, *“in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica”*, non può *“ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo non è dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della società partecipata dall’ente pubblico”*.

La medesima Sezione regionale, con successiva deliberazione n. 71/2016/PAR è ritornata nuovamente ad esprimersi sulla normativa in parola e, nel confermare quanto già statuito con la citata deliberazione n. 88/2015, ha altresì precisato: *“è indubbio (...) che la tassatività dell’attuale previsione legislativa non può che essere superata o diversamente modulata solamente dal legislatore”*.

Anche la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 119/2015/PAR, ha sottolineato che *“il vincolo ex art. 4, comma 4, del d. l. n. 95/2012 dev’essere interpretato come tassativo, tale da non consentire eccezioni derivanti da situazioni contingenti”*, senza alcuna possibilità *“tenere conto delle competenze professionali concretamente richieste per la gestione dell’incarico”*.

Sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza consultiva innanzi richiamata, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata nella deliberazione n. 10/2018/PAR, ha concluso che *“la disposizione di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012, e successive modifiche e integrazioni ha introdotto un vincolo tassativo che non lascia spazi interpretativi tali da consentire il superamento dello stesso derivante da situazioni nuove e contingenti ...”* come nell’ipotesi di aumentate competenze della società partecipata.

L’evidenziata inderogabilità del limite di spesa “transitorio”, ancora oggi vigente, è stata ribadita anche dalla Sezione regionale di controllo della Sardegna nella deliberazione n. 34/2019/PAR, laddove si afferma che tale limite di spesa *“rappresenta una entità fissa e inderogabile”*, per cui *“è possibile enunciare la regola, espressione dei principi della prudenza contabile e della razionalità amministrativa, secondo cui, nella determinazione, ex ante, del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente in favore dell’organo amministrativo di società controllata, lo stesso debba essere adeguato tenendosi prudentemente al di sotto del limite di legge, che potrà essere raggiunto, e mai”*

*superato, solo in situazioni peculiari, ...”.*

Anche la Sezione regionale di controllo per la Liguria, nella recentissima deliberazione n. 29/2020 del 27 marzo 2020, ha osservato come, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, non sussistono spazi di autonomia per un adeguamento degli emolumenti degli amministratori delle società partecipate rispetto al dato del 2013, anche laddove siano intervenute significative evoluzioni gestionali.

Ed invero, la predetta Sezione regionale per la Liguria - pur stigmatizzando *“il lungo protrarsi del ritardo nell'adozione del decreto ministeriale che, ancorando la determinazione dei compensi all'effettiva complessità della gestione societaria, favorirebbe anche la selezione delle migliori professionalità, superando l'ormai anacronistico riferimento alla spesa storica del 2013”* - conclude nel senso che *“il limite previsto dall'art 4, comma 4, d.l. 95/2012 ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge, non può essere derogato in conseguenza di un'evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società e ad un'evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili in funzione della citata applicazione di siffatti limiti”*.

Per completezza di esposizione, si segnala il recente Orientamento<sup>10</sup> giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale, nel fornire indicazioni in relazione alle criticità riscontrate dalle società in applicazione del menzionato art. 4, comma 4, evidenziandone *“la tassatività”*, ha precisato altresì l'ambito soggettivo di applicazione del tetto massimo ai compensi dell'organo amministrativo, precisando al riguardo: *“il TUSP, rimandando all'art. 4, comma 4, del D.L.n. 95/2012, sembrerebbe far riferimento esclusivamente al limite ivi indicato e non anche al relativo perimetro soggettivo di applicazione, stante l'espressa abrogazione ad opera del medesimo Testo unico (art 28, comma 1, lettera o)), del primo periodo del citato comma dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 ove tale perimetro era indicato. Pertanto, la soglia sopra menzionata si applicherebbe agli organi amministrativi di tutte le società a controllo pubblico, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m), del TUSP ...”*.

Pertanto, alla luce dell'orientamento restrittivo, ormai consolidato, delle Sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti - secondo cui il limite *de quo* posto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012 ha carattere tassativo e non può essere derogato o superato neanche nell'ipotesi in cui siano stati attribuiti alla società partecipata nuovi e maggiori incarichi rispetto a quelli su cui era stato parametrato il compenso degli amministratori nell'anno 2013 - sembra che, anche nella fattispecie in esame, la transitoria vigenza della predetta norma statale, nelle more dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, debba essere ritenuta prevalente rispetto alla disposizione regionale di cui all'articolo 33, comma 3, della l.r. n. 9/2015, in quanto rispondente all'esigenza espressa dal legislatore statale di bloccare il trend di crescita dell'onere di cui trattasi.

Né appare comunque rilevare la circostanza che il Presidente del Consiglio di amministrazione della Seus Scpa ricopra anche le funzioni di direttore generale, ovvero che il predetto complessivo limite dell'80% di quanto erogato nell'anno 2013 sia stato "distribuito" tra tutti i componenti del medesimo C.d.A., ciò atteso che il summenzionato articolo 4, comma 4, espressamente fissa il predetto limite anche per la remunerazione degli amministratori "*investiti di particolari cariche*".

Nei superiori termini è l'avviso dello scrivente Ufficio.

\*\*\*\*\*

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F. to Avv. Maddalena Barreca\*

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro\*

L'AVVOCATO GENERALE  
F.to Avv. Gianluigi M. Amico\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993